Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Lunedì, 19 gennaio 1970** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. **1059.**

Mutamento della denominazione della frazione « Mazzagatta » del comune di Oppeano, in provincia di Verona, in quella di « Mazzantica ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione n. 40 del 14 novembre 1968, con la quale il consiglio comunale di Oppeano (Verona) ha chiesto che l'attuale denominazione della frazione « Mazzagatta » sia mutata in quella storicamente più appropriata di « Mazzantica »;

Vista la deliberazione n. 15 del 20 dicembre 1968, con la quale il consiglio provinciale di Verona ha espresso parere favorevole in merito al proposto cambio di denominazione;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione « Mazzagatta » del comune di Oppeano, in provincia di Verona, è mutata in quella di « Mazzantica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 15. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **1060.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli relativi all'ordinamento del corso di laurea in scienze politiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Laurea in scienze politiche

Art. 11. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 12. — Il corso degli studi comprende un biennio propedeutico ed un biennio di specializzazione, ordinati secondo i seguenti tre indirizzi:

1) politico-amministrativo;
2) politico-internazionale;
3) politico-sociale.

Art. 13. — L'ordinamento didattico per il conseguimento della predetta laurea è quello risultante dalla seguente tabella:

Biennio propedeutico:

1° *Anno*:

Istituzioni di diritto pubblico;
Storia delle dottrine politiche;
Economia politica;
Statistica;
Storia moderna.

2° *Anno*:

Istituzioni di diritto privato;
Diritto costituzionale italiano e comparato;
Sociologia;
Politica economica e finanziaria.

Biennio per l'indirizzo politico-amministrativo:

Diritto amministrativo;
Diritto del lavoro;
Istituzioni di diritto e procedura penale;
Scienza delle finanze;
Diritto pubblico regionale.

Materie opzionali:

Storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna;
Diritto internazionale;
Diritto pubblico dell'economia;
Diritto tributario;
Diritto parlamentare;
Contabilità di Stato;
Storia delle istituzioni politiche;
Diritto processuale-amministrativo;
Scienza dell'amministrazione.

Biennio per l'indirizzo politico-internazionale:

Materie obbligatorie:

Diritto internazionale;
Organizzazione internazionale;

Storia contemporanea;
Diritto commerciale;
Geografia politica ed economica;
Storia dei trattati e politica internazionale.

Materie opzionali:

Diritto internazionale privato;
Storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna;
Diritto amministrativo;
Diritto diplomatico e consolare;
Diritto delle comunità europee;
Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici;
Lingua straniera (terza);
Diritto pubblico romano;
Storia delle dottrine economiche.

Biennio per l'indirizzo politico-sociale:

Storia contemporanea;
Dottrina dello Stato;
Diritto amministrativo;
Sociologia politica;
Diritto privato comparato.

Materie opzionali:

Storia del pensiero sociologico;
Criminologia;
Storia dei movimenti sindacali;
Scienza delle finanze;
Diritto pubblico regionale;
Diritto pubblico dell'economia;
Legislazione del lavoro;
Storia del risorgimento;
Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici;
Storia delle dottrine economiche.

Art. 14. — Alcuni insegnamenti potranno essere mutuati da quelli impartiti dalla facoltà.

Art. 15. — Per tutti gli indirizzi è obbligatoria la lingua inglese. Per l'indirizzo politico internazionale sono obbligatorie le lingue inglese e francese. I corsi di lingue sono biennali e comportano un esame alla fine di ogni anno del corso. I corsi di lingue possono essere anticipati al primo biennio.

Presso la facoltà sono istituiti i corsi di spagnolo, tedesco, russo ed arabo; una di tali lingue può essere scelta come materia opzionale per l'indirizzo politico-internazionale.

Ai fini dell'esame di laurea gli esami di questa terza lingua sono parificati a due esami opzionali.

Art. 16. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami di diciannove insegnamenti annuali e di due lingue straniere.

Art. 17. — Lo studente potrà anticipare al primo biennio un massimo di tre insegnamenti obbligatori per l'indirizzo prescelto per il secondo biennio. Tali insegnamenti anticipati andranno in detrazione al numero di insegnamenti del biennio di specializzazione.

Art. 18. — Lo studente dovrà scegliere gli insegnamenti non obbligatori del secondo biennio tra gli insegnamenti indicati come opzionali dell'indirizzo prescelto. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto.

Art. 19. — Vengono stabilite le seguenti propedeuticità:

1) non si possono sostenere gli esami di diritto costituzionale italiano e comparato, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto pubblico regionale, se non si è superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico;

2) non si possono sostenere gli esami di politica economica e finanziaria e di scienza delle finanze, se non si è superato l'esame di economia politica;

3) non si possono sostenere gli esami di storia contemporanea, storia del risorgimento, storia dei trattati e politica internazionale se non si è superato l'esame di storia moderna.

Art. 20. - *Norme transitorie* — Gli studenti iscritti al 2°, 3° e 4° anno e i fuori corso possono seguire il vecchio piano di studi oppure scegliere un indirizzo previsto dal nuovo corso di laurea.

In tale caso verranno convalidate le materie superate e previste dal nuovo corso di laurea ed inoltre possono essere convalidati fino a quattro esami non previsti dal piano di studi prescelto. Di questi quattro esami due vanno in detrazione al numero complessivo delle materie obbligatorie del primo e del secondo biennio.

Ai fini dell'ammissione all'esame di laurea bisogna aver superato in ogni caso le seguenti sei materie obbligatorie sul piano nazionale:

Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto costituzionale italiano e comparato;
Economia politica;
Statistica;
Sociologia;
Storia moderna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 17. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1969.

Modifica al decreto ministeriale 19 settembre 1968, concernente la composizione del comitato interministeriale di cui all'art. 13 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1969, n. 10, concernente la composizione del comitato interministeriale di cui all'art. 13 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224;

Considerata la necessità di sostituire il presidente di detto comitato;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 19 settembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 gennaio 1969, n. 10:

il dott. Sergio Parboni, direttore generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, è nominato presidente del comitato di cui trattasi, in sostituzione del dott. Carmelo La Rosa, direttore generale dello stesso Ministero, destinato ad altro incarico;

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1969

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1969
Registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 197

(110)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1969.

Proroga dei termini di scadenza previsti dai decreti ministeriali 9 maggio 1969, 30 luglio 1969, 4 agosto 1969, relativi alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati destinati alla chemioprofilassi di alcune malattie degli animali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 maggio 1969, n. 127;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1969, recante l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico-industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 agosto 1969, n. 209;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1969, n. 236;

Sentito il parere della commissione tecnica di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399;

Ritenuto che, a causa degli scioperi delle maestranze addette alla produzione ed ai trasporti e della recente epidemia influenzale che hanno ritardato lo smaltimento delle scorte, si debbano prorogare i termini previsti per l'applicazione delle norme recate dai decreti ministeriali precitati;

Decreta:

Articolo unico.

I termini previsti dall'art. 5 del decreto ministeriale 9 maggio 1969, dall'art. 4 del decreto ministeriale 30 luglio 1969 e dall'art. 12 del decreto ministeriale 4 agosto 1969, citati nelle premesse al presente decreto, sono prorogati di sessanta giorni dalle rispettive scadenze.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1969

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(351)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consumo di Arsiero », con sede in Arsiero.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati nei confronti della società cooperativa di consumo di Arsiero (Vicenza) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di « Consumo di Arsiero », con sede in Arsiero (Vicenza), costituita per rogito notaio dott. Amato Pelagatti in data 5 settembre 1948, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Alberto Gasparella ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(102)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « La Pugliese », con sede in Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 15 ottobre 1968 con il quale, revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa di produzione e lavoro « La Pugliese », con sede in Taranto, è stato nominato un commissario governativo, per sei mesi, nella persona dell'avv. Arturo Galli;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 1969 con cui il dott. Pasquale Vieli è stato nominato commissario governativo della cooperativa predetta per un periodo di sei mesi, in sostituzione del predetto avv. Galli, rinunciatario;

Vista la relazione del dott. Vieli trasmessa dall'ufficio provinciale del lavoro di Taranto con foglio del 7 ottobre 1969 dalla quale si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa « La Pugliese », con sede in Taranto, costituita per rogito notaio avv. Antonino Vitale in data 5 ottobre 1965 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 e il dott. Pasquale Vieli ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

La gestione commissariale della cooperativa predetta, di cui al decreto ministeriale 28 marzo 1969, è prorogata fino alla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(101)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1970.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Tonovit, della ditta E.S.T.I. - Ente specialità terapeutiche italiane, con sede in Milano.
(Decreto di revoca 4189/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 13 febbraio 1957 con il quale è stata registrata al n. 1124/A la categoria 10 fiale da 2 cc. della specialità medicinale denominata Tonovit, a nome della ditta E.S.T.I. - Ente specialità terapeutiche italiane, con sede in Milano, via Kramer, 4, ora in via S. Giuseppe Cottolengo, 31, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati presso la ditta Comifar - S.p.a. di Milano ha avuto esito non favorevole per la presenza dei prodotti di idrolisi del dimetilaminometilfenilfosfinito, e precisamente:

nella fiala si nota la presenza di goccioline di un liquido insolubile e il liquido della fiala stessa emana un forte odore aromatico simile a quello dell'anilina (— ph 5,1);

sostanze estraibili con etere: determinate per via spettrofotometrica nell' U. V. ed espresse come N — dimetil — m — toluidina: trovato g. 0,0053; calcolato dal dimetilaminometilfenilfosfinito dichiarato 0,0049;

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità al controllo non corrisponde alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria 10 fiale da 2 cc. della specialità medicinale denominata Tonovit, registrata al n. 1124/A con decreto in data 13 febbraio 1957, a nome della ditta E.S.T.I. - Ente specialità terapeutiche italiane, con sede in Milano, via Kramer, 4, ora in via S. Giuseppe Cottolengo, 31.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: DE MARIA

(224)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1970.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Plasma umano normale irradiato liofilizzato Courtland » della ditta Courtland Laboratories, con sede in Los Angeles 32, Ca. (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Farber-Ref, con sede in Milano.
(Decreto di revoca 4188/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 12 giugno 1965 con il quale è stata registrata al n. 20.240 la specialità medicinale denominata Plasma umano normale irradiato liofilizzato Courtland (flacone da 50 e da 250 cc.), a nome della ditta Courtland Laboratories, con sede in Los Angeles 32, Ca. (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Farber - Ref, con sede in Milano, via Imperia, 35, prodotta nell'officina farmaceutica della suddetta ditta estera;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal commercio ha avuto esito non favorevole, in quanto nei medesimi, appartenenti al lotto 1617, è stata accertata la presenza di piretogeni;

Ritenuto che, nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto il prodotto al controllo non ha corrisposto alle condizioni in base alle quali fu autorizzato;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Plasma umano normale irradiato liofilizzato Courtland » (flacone da 50 e da 250 cc.), regi-

strata al n. 20.240 con decreto in data 12 giugno 1965 a nome della ditta Courtland Laboratories, con sede in Los Angeles 32, Ca. (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Farber - Ref, con sede in Milano, via Imperia, 35.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1970

(223) p. *Il Ministro*: DE MARIA

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1970.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « VII Salone internazionale macchine per movimenti di terra, da cantiere e per l'edilizia - SAMOTER », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel «VII Salone internazionale macchine per movimenti di terra, da cantiere e per l'edilizia - SAMOTER » che avrà luogo a Verona dal 1° all'8 febbraio 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 gennaio 1970

(280) p. *Il Ministro*: SAVIO

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1970.

Determinazione del limite massimo del saggio di interesse dei mutui concessi e delle cartelle emesse dagli istituti esercenti il credito fondiario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 31 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, modificato con regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1923;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 1932, con il quale il saggio di interesse dei mutui da concedersi e delle cartelle da emettersi dagli istituti di credito fondiario veniva fissato nella misura massima del cinque per cento a decorrere dal 1° ottobre 1932.

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Fino a contraria disposizione il saggio di interesse dei mutui da concedersi e delle cartelle da emettersi dagli istituti esercenti il credito fondiario non potrà essere superiore al sei per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1970

Il Ministro: COLOMBO

(439)

DECRETO PREFETTIZIO 3 gennaio 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Agrigento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 5004/Gab/15-5, in data 25 ottobre 1968, con il quale sono stati nominati i componenti non di diritto del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del componente rappresentante dell'ordine dei farmacisti, dott. Carmelo Pantano, dimissionario;

Vista la lettera n. 665, del 19 dicembre 1969, con la quale il consiglio dell'ordine dei farmacisti di Agrigento ha designato il dott. Giacomo Augello, in sostituzione del dimissionario dott. Pantano;

Sentito il medico provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 257 dell'11 febbraio 1961;

Decreta:

E' nominato componente non di diritto del consiglio provinciale di sanità, per lo scorcio del triennio 1968-1971, il dott. Giacomo Augello, rappresentante dell'ordine dei farmacisti, in sostituzione del dott. Carmelo Pantano.

Il medico provinciale di Agrigento è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Agrigento, addì 3 gennaio 1970

Il prefetto: GIORGIANNI

(161)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'associazione « American Community School of Milan », con sede in Milano, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Milano n. 8751 del 12 dicembre 1969, l'associazione « American Community School of Milan », con sede in Milano, via Bezzola n. 6, è stata autorizzata ad accettare le donazioni, per un ammontare complessivo di 35.000 dollari, disposte in suo favore dal Governo degli Stati Uniti d'America.

(162)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di S. Bonifacio

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1969, n. 371 è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di S. Bonifacio (Verona).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(214)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari « Giuseppe Lucca », con sede in Grandate

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8198 in data 23 dicembre 1969 il sig. Achille Lucca è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo case popolari « Giuseppe Lucca », con sede in Grandate (Como).

(163)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 6-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934 n. 2393, si rende noto che la ditta Ageno Walter, con sede in Vicenza, viale Fusinato n. 5, già assegnataria del marchio d'identificazione per metalli preziosi « 6-VI », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che il punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(215)

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato del sedime dell'ex poligono di tiro in comune di Villafranca Veronese.

Con decreto interministeriale n. 445 in data 3 ottobre 1969 vengono rettificati i dati catastali riportati nel precedente decreto n. 266 in data 21 agosto 1969, con il quale è stato disposto il trasferimento del bene dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato.

(218)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Giardinello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1970, il comune di Giardinello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.198.999, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(171)

Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1969, il comune di Imola (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 17.800.000, per la copertura del disavanzo ecomonico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(172)

Autorizzazione al comune di Fiumara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1970, il comune di Fiumara (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.256.742, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(173)

Autorizzazione al comune di Trebisacce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1970, il comune di Trebisacce (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.713.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(174)

Autorizzazione al comune di Paludi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1970, il comune di Paludi (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.555.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(175)

Autorizzazione al comune di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1970, il comune di Castrovillari (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 381.905.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(176)

Autorizzazione al comune di Staletti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1970, il comune di Staletti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.668.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(177)

Autorizzazione al comune di Soverato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1970, il comune di Soverato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 265.626.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(178)

Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 29 dicembre 1969, il comune di Maddaloni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 411.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(179)

Autorizzazione al comune di Urzulei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1970, il comune di Urzulei (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(180)

Autorizzazione al comune di San Vito Lo Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 9 gennaio 1970, il comune di San Vito Lo Capo (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(181)

Autorizzazione al comune di Corleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 gennaio 1970, il comune di Corleone (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 279.412.743, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(182)

Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 8 gennaio 1970, il comune di Dolo (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.706.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(183)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° luglio 1968 al 1° agosto 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 809/68, n. 901/68, n. 944/68, n. 995/68 e n. 1065/68 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM		
della Tariffa	della Statistica		dal 1°- 7-1968 al 4- 7-1968	dal 5- 7-1968 al 25- 7-1968	dal 26- 7-1968 al 1°- 8-1968	dal 1°- 7-1968 al 4- 7-1968	dal 5- 7-1968 al 25- 7-1968	dal 26- 7-1968 al 1°- 8-1968
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone .	1.446,250	1.573,750	1.573,750	1.071,250	1.198,750	1.198,750
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	1.807,500	1.967,500	1.967,500	1.338,750	1.498,750	1.498,750
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm, ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato .	3.449,375	3.385,000	3.443,750	2.537,500	2.473,125	2.531,875
	11	b. riso lavorato a fondo	3.673,750	3.605,000	3.667,500	2.725,000	2.656,250	2.718,750
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato	3.849,375	3.777,500	3.842,500	2.871,875	2.800,000	2.865,000
	17	b. riso lavorato a fondo	4.126,250	4.049,375	4.119,375	3.103,125	3.026,250	3.096,250
	21	C. spezzato	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi applicabili dal 2 agosto 1968 al 22 agosto 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1157/68, n. 1197/68 e n. 1236/68 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi			SAMA e PTOM		
della Tariffa	della Statistica		dal 2- 8-1968 all'8- 8-1968	dal 9- 8-1968 al 14- 8-1968	dal 15- 8-1968 al 22- 8-1968	dal 2- 8-1968 all'8- 8-1968	dal 9- 8-1968 al 14- 8-1968	dal 15- 8-1968 al 22- 8-1968
10.06		Riso:						
		A. greggio o semigreggio (non pilato):						
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone .	1.883,750	1.573,750	1.668,750	1.508,750	1.198,750	1.293,750
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	2.355,000	1.967,500	2.086,250	1.886,250	1.498,750	1.617,500
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:						
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm, ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:						
	07	a. riso semilavorato .	3.443,750	3.660,625	4.130,000	2.531,875	2.748,750	3.218,125
	11	b. riso lavorato a fondo .	3.667,500	3.898,750	4.398,750	2.718,750	2.950,000	3.450,000
		II. altro:						
	14	a. riso semilavorato . .	3.842,500	4.084,375	4.608,750	2.865,000	3.106,875	3.631,250
	17	b. riso lavorato a fondo .	4.119,375	4.378,750	4.940,625	3.096,250	3.355,625	3.917,500
	21	C. spezzato	zero	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi applicabili dal 23 agosto 1968 al 31 agosto 1968 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1275/68 e n. 1313/68 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), in lire italiane per quintale, per importazioni da:

— Paesi terzi;

— Stati africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi		SAMA e PTOM	
della Tariffa	della Statistica		dal 23- 8-1968 al 29- 8-1968	dal 30- 8-1968 al 31- 8-1968	dal 23- 8-1968 al 29- 8-1968	dal 30- 8-1968 al 31- 8-1968
10.06		Riso:				
		A. greggio o semigreggio (non pilato):				
	01	I. riso greggio (non pilato) o risone . . .	1.613,750	1.663,750	1.238,750	1.288,750
	04	II. riso semigreggio (non pilato)	2.017,500	2.080,000	1.548,750	1.611,250
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:				
		I. di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm, ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:				
	07	a. riso semilavorato	4.130,000	4.001,250	3.218,125	3.089,375
	11	b. riso lavorato a fondo .	4.398,750	4.261,250	3.450,000	3.312,500
		II. altro:				
	14	a. riso semilavorato .	4.608,750	4.465,000	3.631,250	3.487,500
	17	b. riso lavorato a fondo .	4.940,625	4.786,250	3.917,500	3.763,125
	21	C. spezzato	zero	zero	zero	zero

(11757)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a duecentotrenta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, di cui alla tabella II annessa alla legge 13 maggio 1966, n. 303, in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentotrenta posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza ed il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini, deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati e internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra;

per i mutilati ed invalidi per servizio;

per i mutilati ed invalidi civili;

per i mutilati ed invalidi del lavoro;

per gli orfani e le vedove di guerra, di caduti per causa di servizio e di caduti sul lavoro;

per i profughi disoccupati,

cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui all lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* è comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori, i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro. Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati e gli invalidi civili: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro;

d) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

h) i figli degli invalidi di guerra: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione cui fruisce il genitore;

i) i figli degli invalidi per servizio e degli invalidi del lavoro, le madri e le sorelle vedove o nubili di caduti in guerra, di caduti per servizio o di caduti sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo, o se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

In luogo dei documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *o*), i candidati potranno produrre una attestazione del competente ufficio provinciale del lavoro.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti

politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione delle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed invalidi per servizio o civili o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 ottobre 1969

Il Ministro: SEDATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1969
Registro n. 16, foglio n. 398

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
Economia e politica agraria, estimo rurale;
Zootecnia.

Prova orale:

Le materie delle prove scritte;
Industrie agrarie;
Costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria; principi di diritto agrario, legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

Roma, addì 7 ottobre 1969

Il Ministro: SEDATI

(90)

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifica di alcune norme del concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento di vari ruoli non piloti dell'Aeronautica militare e proroga del termine di presentazione delle domande limitatamente all'Arma aeronautica, ruolo servizi, al Corpo di commissariato, ruolo amministrazione ed al Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 5 agosto 1969, con il quale è indetto un concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici, ruolo fisici e ruolo assistenti tecnici, del Corpo di commissariato, ruolo commissariato e ruolo amministrazione, del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1969, registro n. 22 Difesa, foglio n. 314, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249, del 1° ottobre 1969);

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1969, con il quale sono stati riaperti o prorogati al 3 gennaio 1970, i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1969, registro n. 31 Difesa, foglio n. 12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306, del 4 dicembre 1969);

Visto la legge 26 novembre 1969, n. 938, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318, del 18 dicembre 1969, che modifica i titoli di studio di ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione e del Corpo sanitario aeronautico, e riduce da tre mesi ad almeno un mese il periodo di tempo che deve intercorrere tra la prima e la seconda sessione degli esami previsti per i corsi allievi ufficiali di complemento;

Considerata l'opportunità di modificare le norme di cui agli articoli 2, 5 e 10, del citato decreto ministeriale di concorso, per adeguarle a quelle previste dalla predetta legge 26 novembre 1969, n. 938;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, limitatamente all'Arma e Corpi per i quali la legge ha modificato i titoli di studio, per consentire la partecipazione al concorso ai cittadini italiani che vi abbiano interesse ed incrementare il numero delle domande, assicurando una migliore e più adeguata selezione dei candidati al concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *e*) dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1969 indicato in preambolo, è modificata come segue:

« n. 3) per il Corpo sanitario aeronautico:
della laurea in medicina e chirurgia;

n. 4) per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica:
del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo;

n. 6) per il Corpo di commissariato - ruolo amministrazione:
del diploma di ragioniere e perito commerciale, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo ».

Art. 2.

All'articolo 5, n. 2) del decreto ministeriale 5 agosto 1969 indicato in preambolo, è aggiunto il seguente comma:

« *n*) i candidati in possesso di diploma di ragioniere e perito commerciale, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, di perito per il turismo, saranno assegnati all'Arma aeronautica, ruolo servizi ».

Art. 3.

Dopo il quarto comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 5 agosto 1969, indicato in preambolo, sono aggiunti i seguenti due comma:

« Gli allievi ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico devono essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Gli allievi predetti che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione d'esami successiva alla data di fine corso; qualora non la conseguano neppure in tale sessione sono dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e debbono terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutanti di sanità ».

Art. 4.

Il periodo di almeno tre mesi, indicato all'ottavo comma dell'articolo 10 del decreto ministeriale 5 agosto 1969 indicato in preambolo, che deve trascorrere tra la prima e la seconda sessione degli esami previsti per i corsi allievi ufficiali di complemento è ridotto ad almeno un mese.

Art. 5.

Il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1969, indicato in preambolo, è prorogato per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, limitatamente all'Arma aeronautica, ruolo servizi, al Corpo di commissariato, ruolo amministrazione ed al Corpo sanitario aeronautico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1970
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 65

(267)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Salerno

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 novembre 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Salerno;

Visto il decreto ministeriale in data 19 novembre 1969 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Salerno, nell'ordine appresso indicato:

1.	Bitetti dott. Giuseppe	punti	90,63	su 132
2.	Salvati dott. Arnaldo	»	86,86	»
3.	Cirillo dott. Alfonso	»	86,54	»
4.	Cantanna dott. Pietro	»	85,88	»
5.	Caporusso dott. Domenico	»	85,09	»
6.	Graziani dott. Marcello	»	84,63	»
7.	Di Conza dott. Beniamino	»	83,18	»
8.	Mangano dott. Gaetano	»	81,31	»
9.	Lo Iacono dott. Domenico	»	78 —	»
10.	Ferri dott. Pasquale	»	74 —	»
11.	Salerno dott. Riccardo	»	73,50	»
12.	Monaco dott. Settimio	»	73,09	»
13.	Di Pietrantonio Saverio	»	71,50	»
14.	Ronza dott. Vincenzo	»	70,59	»
15.	Di Vita dott. Luigi	»	69,81	»
16.	Luciani dott. Antonio	»	69,75	»
17.	Palatiello dott. Vincenzo	»	69,36	»
18.	Coppa dott. Gerardo	»	68,09	»
19.	Montefusco dott. Gerardo	»	68 —	»
20.	Tognocchi dott. Candido	»	67,75	»
21.	Pulli dott. Italo	»	66 —	»
22.	Tollis dott. Aldo	»	65,86	»
23.	Simeone dott. Mariangelo	»	65,72	»
24.	Colia dott. Giuseppe	»	64,50	»
25.	Gentile dott. Giuseppe	»	63,50	»
26.	De Angelis dott. Vittorio	»	61,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: SARTI

(80)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6873, in data 28 ottobre 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Gerenzano, consorzio medico di Veddasca con Garabiolo di Maccagno;

Ritenuta la necessità di procedere alla assegnazione del posto resosi vacante per rinunzia del precedente assegnatario;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Mammana Domenico è dichiarato vincitore della condotta medica di Veddasca con Garabiolo di Maccagno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 5 gennaio 1970

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(168)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1969, n. **33.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 1969, n. 32, relativo al prelevamento della somma di lire 60.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16801 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per lo esercizio finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 22 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dello articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 1969, n. 5, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 1969, n. 32, concernente il prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste della somma di lire 60.000.000 a favore del capitolo 16801 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 dicembre 1969

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1969, n. **34.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 1969, n. 40, relativo al prelevamento della somma di lire 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per lo anno finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 22 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dello articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 1969, n. 5, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 1969, n. 40, concernente il prelevamento della somma di lire 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 dicembre 1969

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1969, n. **35.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 1969, n. 41, relativo al prelevamento della somma di lire 16.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per lo anno finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 22 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dello articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 1969, n. 5, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 1969, n. 41, concernente il prelevamento della somma di lire 16.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 dicembre 1969

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1969, n. **36.**

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 giugno 1969, n. 49, relativo al prelevamento della somma di lire 6.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 15117 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per lo anno finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 22 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dello articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 1969, n. 5, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 giugno 1969, n. 49, concernente il prelevamento della somma di lire 6.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 15117 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 dicembre 1969

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1969, n. 37.

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 aprile 1969, n. 22, relativo al prelevamento della somma di lire 210.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 26705 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 22 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dello articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 1969, n. 5, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 aprile 1969, n. 22, concernente il prelevamento della somma di lire 210.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 26705 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 dicembre 1969

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1969, n. 38.

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 luglio 1969, n. 55, relativo al prelevamento della somma di lire 1.100.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16638 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 22 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dello articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 1969, n. 5, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 luglio 1969, n. 55, concernente il prelevamento della somma di lire 1.100.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 16638 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 dicembre 1969

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1969, n. 39.

Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 1969, n. 65, relativo al prelevamento della somma di lire 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per lo anno finanziario 1969.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 22 *dicembre* 1969)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'articolo 136 del regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dello articolo 8 della legge regionale 24 gennaio 1969, n. 5, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 1969, n. 65, concernente il prelevamento della somma di lire 10.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 dicembre 1969

DEL RIO

(71)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.